



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale

PARTE SPECIALE

Sezione “A”, “A1”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ART. 24 E ART 25)

Rev.	Data	Motivo della revisione	Approvazione
3	02/04/2019	Aggiornamento normativo	CdA
2	26/11/15	Aggiornamento Modello in seguito all'integrazione con le misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/12	CdA
1	20/12/2013	Aggiornamento Modello in seguito alla emissione delle linee guida di Federcasa	CdA
0	2008	Prima emissione	CdA



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

INDICE

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	1
A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO E REATI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012)	3
A.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	16
A.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	18
A.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI.....	19



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO E REATI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede di seguito ad elencare i reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/2012, si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Art. 316-ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/2012, ha luogo qualora, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questa fattispecie il reato si consuma nel momento del concreto ottenimento dei finanziamenti mentre nel caso di erogazioni pubbliche frazionate, si consuma quando cessano i pagamenti.

Infine, va sottolineato che il reato in parola assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640bis c.p., poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo delitto.

- **Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico**
La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico è posta a tutela del patrimonio di tali soggetti pubblici.
Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o ad altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso e correlato ingiusto profitto per l'autore. Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.
- **Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante del reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti Pubblici o dell'Unione Europea". Il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dalla norma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico.
- **Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**
Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché del regolare funzionamento dei sistemi informatici.
Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona. Può concorrere con il reato di accesso abusivo

a un sistema informatico o telematico previsto dall'art. 615-ter c.p. in quanto quest'ultimo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello *ius excludendi alios*.

Il reato di frode informatica si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art 25 Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità

- Art. 317 c.p. – Concussione

Tale ipotesi di reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/2012, è stata modificata con la cosiddetta Legge "anticorruzione" (la Legge 6 novembre 2012, n. 190) e successivamente con la legge L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato, peraltro, è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs n. 231/2001; in particolare, potrebbe ipotizzarsi, qualora un soggetto aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, approfittando di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute, nella considerazione che tale comportamento sia posto in essere anche nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e non solamente a vantaggio della persona fisica autore del fatto o di terzi.

Nel reato di concussione la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

Ai fini della contestazione della responsabilità dell'ente ex D.Lgs 231/01, costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, è necessario alternativamente che:

- il dipendente/apicale sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- vi sia il concorso del dipendente/apicale nel reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (ad es. il dipendente compie atti che favoriscono la realizzazione della condotta delittuosa);
- vi sia il concorso del dipendente/apicale con il Pubblico Ufficiale a danno di un terzo.

- **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione**

Tale ipotesi di reato, rilevante per la disciplina di cui alla L. 190/2012, è stato recentemente modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 che ne ha aggravato il trattamento sanzionatorio.

La fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con riferimento agli omaggi di modico valore la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

Il reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/2012, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto del suo ufficio o compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La condotta delittuosa si manifesta non soltanto con atti illeciti o illegittimi ma anche qualora l'atto compiuto, pur formalmente regolare, prescinda, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall'osservanza dei propri doveri istituzionali e sia

quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

- Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Il reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/2012, assume la sua connotazione nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo) o per danneggiare un'altra parte, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato, rilevante anche ai sensi della Legge 190/2012, si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa è sufficiente la semplice promessa di denaro o di altra utilità seguita dal rifiuto del pubblico ufficiale.

La fattispecie è configurata anche quando la condotta promana dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che solleciti la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per un atto contrario i propri doveri.

- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

Pare opportuno riportare le definizioni normative utili ad individuare e definire le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio:

Nozione di pubblico ufficiale: si ricava dall'art. 357 c.p. che recita: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale. Oggi la qualifica va riconosciuta anche a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati".

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- a. concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione
- b. sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

Nozione di incaricato di pubblico servizio: la nozione è contenuta nell'art. 358 c.p. che dispone "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) ma richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato.

Analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali, anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

Tale articolo prevede infatti che "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

Tutti i reati compresi **nell'art. 24** D.Lgs 231/01 sembrano essere, in astratto, configurabili al contesto agli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) nei quali rientra ACER RAVENNA.



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

Tali reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte dall'Ente per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regioni, Provincia, Comuni, ecc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca & sviluppo (ad es. progetti di innovazione), alla formazione del personale, alle consulenze specialistiche.

In particolare i reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto ACER RAVENNA si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica (Progettazione e Direzione Lavori) e quella Amministrativa (gestione finanziamenti, rendicontazione).

Gli Enti gestori di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) svolgono un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

All'interno dell'Ente rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale il Direttore dei Lavori, il Collaudatore, nonché i componenti delle commissioni di gara d'appalto, per le opere realizzate in veste di stazione appaltante.

Possono inoltre essere presenti con la qualifica di pubblico ufficiale l'ufficiale rogante e l'ufficiale che esegue gli sfratti.

I dipendenti degli Enti gestori dell'E.R.P. agiscono inoltre nella veste di "incaricato di pubblico servizio": il reato di cui all'art. 319 quater c.p. si può manifestare in tutti gli ambiti aziendali, con particolare riferimento a quelli in cui l'ente si interfaccia con gli assegnatari (beneficiari dell'attività svolta dall'ente).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui **all'art. 25** del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Ente promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere

di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, ecc.).

Allo stesso tempo il dipendente dell'Ente con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute (art. 317 c.p.).

In entrambe le ipotesi, che i soggetti agiscano come "corrotti" o "corruttori", sono illimitate le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati i procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono state poste sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

D'altro canto si rileva che la corruzione è un reato a difficile emersione poiché si basa su un accordo criminoso tra corruttore e corrotto, entrambi interessati a mantenere segrete le proprie condotte.

Il concetto di corruzione è inteso in senso esteso, secondo le indicazioni di ANAC, quale *maladministration*.

Anche per questo motivo l'OCSE ha raccomandato all'Italia a prevedere forme di tutela ed incentivazione delle segnalazioni delle condotte illecite (whistleblowing). Tale raccomandazione è stata recepita con la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che incentiva tali forme di segnalazioni.

ACER RAVENNA, pertanto, favorisce le segnalazioni spontanee e, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, garantisce e tutela il dipendente che denuncia, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Nella presente sezione sono trattati anche gli ulteriori reati di corruzione previsti dalla L.190/2012 (i restanti reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, "Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione") che non danno luogo alla responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, ma alle conseguenze previste dalla Legge suddetta e per i quali l'Ente ritiene che i presidi di controllo definiti per la riduzione del rischio di comportamenti illeciti ai fini del D.Lgs 231/2001 possano essere efficaci anche per la repressione dei fenomeni corruttivi di cui alla L.190/2012.

Essi sono:

- Peculato (Art. 314 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il dipendente con funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il reato sussiste, seppur con un trattamento sanzionatorio più mite, anche quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Nel caso di ACER RAVENNA esistono specifici processi considerati a rischio; tali processi sono dettagliati nella Mappatura Attività Sensibili in allegato.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Tale reato si configura quando il dipendente con funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Le situazioni di rischio che, in concreto, possono comportare la commissione di tale reato sono assimilabili a quelle del punto precedente.

- Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Tale reato si configura quando il dipendente con funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno.

Nel caso di ACER RAVENNA esistono specifici processi considerati a rischio; tali processi sono dettagliati nella Mappatura Attività Sensibili in allegato.

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (Art. 325 c.p.)
Tale reato si configura quando il dipendente con funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

Nel caso specifico di ACER RAVENNA tale comportamento non è ipotizzabile in concreto in relazione ai processi caratteristici attualmente gestiti dall'Ente.

- Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)
Tale reato si configura quando il dipendente con funzioni di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

La fattispecie è punita anche quando l'agevolazione è soltanto colposa. Il reato sussiste anche quando l'agente si avvale illegittimamente delle notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto.

Nel caso di ACER RAVENNA esistono specifici processi considerati a rischio; tali processi sono dettagliati nella Mappatura Attività Sensibili in allegato.

- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. (Art. 328 c.p.)
Tale reato si configura quando il dipendente con funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che,

per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Risponde penalmente anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, fuori dai casi descritti nel periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto d'ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Nel caso specifico di ACER RAVENNA tale comportamento non è ipotizzabile in concreto in relazione ai processi caratteristici attualmente gestiti dall'Ente.

- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331 c.p.)

Tale reato si configura quando chi esercita imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Nel caso di ACER RAVENNA esistono specifici processi considerati a rischio; tali processi sono dettagliati nella Mappatura Attività Sensibili in allegato.

- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 334 c.p.);

Tale reato si consuma con la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla custodia dell'agente, al solo scopo di favorire il proprietario di essa. Il reato si consuma anche quando i fatti sono commessi dal proprietario della cosa sia quando la medesima è affidata alla sua custodia sia quando è affidata a terzi

Nel caso specifico di ACER RAVENNA tale comportamento è ipotizzabile solo in astratto non ricorrendo, attualmente, in concreto situazioni di sequestro.

- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 335 c.p.).



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

Tale reato si configura quando chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

Nel caso specifico di ACER RAVENNA tale comportamento è ipotizzabile solo in astratto non ricorrendo, attualmente, in concreto situazioni di sequestro.

La l. 9 gennaio 2019, n. 3, contenente "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha modificato la disciplina relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, con specifico riguardo alle pene accessorie (art. 317-bis c.p.), al regime sanzionatorio (art. 318 c.p., art. 322-bis c.p.), alla causa di non punibilità ex art. 323-ter c.p., alle abrogazione della fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.) e alla riforma del delitto di traffico di influenze (art. 346-bis c.p.).

A.2. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che ACER RAVENNA intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio sono state rilevate aree di attività a rischio.

Vengono qui descritte, sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento, le aree ritenute più specificamente a rischio:

1. Negoziazione/Stipulazione ed esecuzione di Appalti/Contratti/Convenzioni/Concessioni anche attraverso la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e/o a trattativa privata;
2. Gestione degli adempimenti e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni;
3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici;
4. Gestione degli Adempimenti presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza relativi alla Normativa Ambientale;
5. Gestione dei Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche e Accertamenti;
6. Gestione dei Rapporti con gli Utenti in occasione di verifiche e accertamenti;
7. Gestione Adempimenti Societari/Amministrativi/Giuslavoristici presso gli Enti Pubblici o Autorità di Vigilanza;
8. Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
9. Predisposizione, indizione e procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica nonché alla negoziazione diretta per l'assegnazione di commesse e/o appalti;



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

10. Assegnazione e/o vendita di alloggi;
11. Gestione e assegnazione, anche per conto di altri Enti Pubblici, di contributi/benefici economici (a titolo di esempio: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
12. Utilizzo di beni e risorse finanziarie dell'Ente.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute a rischio sono stati identificati i processi aziendali (vedi Mappatura attività sensibili in allegato) e i presidi di controllo per ridurre il rischio dei comportamenti illeciti.



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

A.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti di ACER RAVENNA, anche in concorso con altre funzioni, nelle aree di attività a rischio, come individuati nella Mappatura in allegato, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Sono di seguito individuate le funzioni responsabili:

- Servizio politiche abitative area Faenza, Ravenna e Lugo
- Servizio manutenzione
- Servizio energia
- Servizio lavori e attuazione piano triennale
- Servizio gestione risorse umane
- Servizio ragioneria
- Servizio patrimonio
- Servizio gare & contratti
- Servizi politiche abitative
- Servizio legale
- Servizio gestione immobiliare
- Servizio CED
- Servizio comunicazione istituzionale
- Responsabile incaricato del procedimento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4. PRESIDI DI CONTROLLO PRESCRITTI

Si evidenzia che rientrano tra le misure di prevenzione sempre applicabili:

- i principi comportamentali inseriti nel Codice Etico;
- i Principi di Controllo Generali indicati nella Parte Generale del presente Modello;
- i presidi previsti dal Piano della Prevenzione della Corruzione compresi gli adempimenti specifici per gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013.

ACER RAVENNA, pertanto oltre ai principi sopraccitati, prevede l'espresso obbligo, a carico di tutte le Funzioni Aziendali e dei Partner, di:

- perseguire una stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- predisposizione di procedure e/o prassi atte ad impedire che un intero processo sia gestito autonomamente da un solo soggetto;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle procure e mansioni attribuite o ricoperte in casi specifici, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- comunicare, archiviare e conservare i risultati delle attività di vigilanza della Pubblica Amministrazione;
- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico servizio o della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

La presente Parte Speciale definisce, inoltre, i seguenti **Principi di Controllo Specifici** prevedendo:

- A1 divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non deve curare autonomamente l'intero processo sino alla stipulazione dei contratti che ha negoziato;
- A2 divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non accede liberamente alle risorse finanziarie e/o autorizza disposizioni di pagamento;
- A3 divieto di conferimento di contratti di consulenza o simili in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non conferisce incarichi di consulenza/prestazioni professionali;
- A4 selezione ed assunzione del personale:**
 - a) divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non procede ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro);
 - b) criteri di selezione del personale: sono formalizzati criteri oggettivi di selezione dei candidati per verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto nonché assicurare il rispetto della normativa vigente anche in riferimento alla definizione di clausole e condizioni contrattuali connesse all'assunzione del personale;

A5 Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: esistono strumenti normativi relativi al processo di approvvigionamento di beni, lavori e/o servizi che prevedono:

- trasparenza e identificazione dei ruoli;
- procedure che disciplinano la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (fornitore unico, utilizzo di liste di fornitori qualificati, ecc.);
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza ed alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla fornitura;

A5bis Rapporti con fornitori e contraffisti: qualifica/valutazione/classificazione: deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contraffisti. In particolare tale strumento:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;
- b) prevede la verifica dei requisiti tecnico-professionali ivi inclusi di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- c) definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- d) deve essere prevista una apposita clausola contrattuale relativa all'osservanza del Decreto 231 ("clausola 231");

- A6 in caso di appalto**, che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale, morale e di onorabilità e che si definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di ambiente, salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative;
- A7** Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che annoveri la verifica preventiva dell'inesistenza di **relazioni privilegiate** tra gli esponenti dell'Ente e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti dell'Ente;
- A8** Deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda, laddove esponenti aziendali siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, **il divieto di indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci**
- A9 Gestione dei rimborsi spese:** devono essere adottate procedure che nell'ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti e cariche sociali prevedano:
- la definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
 - i criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
 - le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
 - le verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.

A10 Gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrari:

devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrari, prevedano flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico;

A11 Predisposizione di bandi di gara: devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della predisposizione di bandi di gara prevedano:

- le modalità ed i parametri per la determinazione del corrispettivo richiesto ai fini della cessione del bene e la coerenza dello stesso rispetto al valore di mercato e di eventuali criteri di rettifica;
- le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
- la definizione delle modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara.

A12 Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici: devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della richiesta/acquisizione e/o gestione di

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici prevedano:

- le modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- le modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

- le modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie ottenute;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione.

A13 Assegnazione e/o vendita di beni immobili: devono essere adottate procedure che prevedono:

- le modalità ed i parametri per la valutazione economica dell'operazione;
- previsioni contrattuali in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Se in via eccezionale un'attività aziendale, per un qualunque motivo, non è gestita secondo le previsioni dei presidi specifici di controllo di cui sopra, è comunque necessario il verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:

- autorizzazione formale: esiste un'autorizzazione formalizzata preventiva (del legale rappresentante o di un Dirigente incaricato) allo svolgimento dell'attività in oggetto, con evidenza e motivazione della ricorrenza del caso eccezionale, nonché. modalità operative, limiti, vincoli e responsabilità;
- reportistica: predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al superiore gerarchico e da questi validati, dettagliati per ogni singola operazione nonché, ove applicabile, con descrizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, relativi documenti giustificativi e attestazione di inerenza e congruità dell'operazione.



Azienda Casa dell'Emilia Romagna della Provincia di Ravenna

*Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Sezione AA1 Rev.3 – Parte Speciale*

In ogni caso, si specifica che nell'ambito dei suddetti presidi è fatto comunque divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la modicità del loro valore, o perché volti a promuovere l'immagine dell'Ente. Tutti i regali offerti, salvo quelli di esiguo valore, devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- stipulare contratti non in forma scritta con i Fornitori e riconoscere compensi in che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di prestazione da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.